



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI,
FORESTALI e ITTICHE

Servizio biodiversità

biodiversita@regione.fvg.it
biodiversita@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 592
fax + 39 0432 555 140
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° (pratica **Sdl053_24**)

D.P.R. 357/97 art. 5. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Delibera di Giunta regionale n. 1183 del 05/08/2022. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza conseguenti al recepimento delle "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4".

Intervento: Sdl053_24. Screening di incidenza dell'intervento: impianto pioppeto che interessa il comune di Rivignano Teor sezione A, foglio 5, particelle 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53 e 54.

Proponente: Agricola Paravano s.s.a. di Paravano Loris & C..

Comune: Rivignano Teor.

Il Direttore del Servizio biodiversità

Vista la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

Visto in particolare l'articolo 5 del suddetto D.P.R. 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1183 del 05/08/2022 (Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza conseguenti al recepimento delle "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat", articolo 6, paragrafi 3 e 4");

Attesa l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle

Direzioni centrali e degli Enti regionali approvata con deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893, come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133 e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 79 rubricato "Servizio biodiversità";

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

Atteso che con deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2023, n. 1185, è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Biodiversità, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, all'ing. Fabrizio Fattor a decorrere dal 2 agosto 2023;

Vista l'istanza di screening d'incidenza presentata dalla società Agricola Paravano s.s.a. di Paravano Loris & C.. con nota protocollata con il numero 539281 del 09/09/2024;

Visto l'avvio del procedimento trasmesso con nota protocollo numero 553126 del 13/09/2024;

Costatato che il pioppeto ricade al confine e nell'area di interferenza funzionale del sito ZSC/ZPS IT3320026 "Risorgive dello Stella";

Vista la nota di richiesta integrazioni protocollo numero 568675 del 20/09/2024;

Vista la nota di riscontro alle integrazioni richieste protocollo numero 615130 del 10/10/2024 e le successive modifiche e perfezionamenti prodotti con PEC protocollo numero 645688 del 22/10/2024;

Vista la relazione istruttoria di data 24/10/2024, costituita dal "modulo valutatore" (allegato C alla deliberazione della Giunta regionale n. 1183 del 05/08/2022), secondo la quale è possibile concludere in maniera oggettiva che l'intervento non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

Vista la relativa valutazione conclusiva del Servizio biodiversità di seguito riportata: *"l'intervento di impianto del pioppeto non determina perdita di superficie né di habitat di interesse comunitario, né di habitat di specie; si escludono incidenze sulla componente faunistica, considerato che le aree risultano già adibite alle pratiche agricole e viste le modalità gestionali dichiarate dall'azienda agricola, che si possono così riassumere:*

-la ditta aderisce al sistema di certificazione PEFC per la Gestione sostenibile dei pioppeti attraverso la Federazione Regionale Pioppicoltori del Friuli Venezia Giulia;

- verranno utilizzati solamente cloni MSA (Maggior Sostenibilità Ambientale) nella fascia di 50 m posta al confine della ZSC/ZPS "Risorgive dello Stella" e dal confine con il biotopo naturale regionale Risorgive di Zarnicco e all'interno delle aree identificate come "zone preferenziali di rinaturazione" dalla "carta di progetto" del Parco comunale dello Stella, il cui progetto di ampliamento è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 014/Pres. del 07/02/2020, al fine di ridurre l'apporto di presidi fitosanitari e di conseguenza l'influenza sulle specie ed habitat d'interesse comunitario; per cloni a minimo impatto si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia;

-non verranno utilizzate irroratrici dotate di gruppo a girante centrifuga e convogliatore unidirezionale (cannone) nella somministrazione dei fitofarmici per una fascia di 50 metri di distanza dal confine con la ZSC/ZPS "Risorgive dello Stella" e dal confine con il biotopo naturale regionale Risorgive di Zarnicco e all'interno delle aree identificate come "zone preferenziali di rinaturazione" dalla "carta di progetto" del Parco comunale dello Stella, al fine di contenere l'effetto deriva del nebulizzato;

- non verrà effettuato alcun diserbo chimico entro la fascia di 50 m di distanza dal confine della ZSC/ZPS "Risorgive dello Stella" e dal confine con il biotopo naturale regionale Risorgive di Zarnicco e all'interno delle aree identificate come "zone preferenziali di rinaturazione" dalla "carta di progetto" del Parco comunale dello Stella, al fine di evitare in particolare l'influenza sulle specie di interesse comunitario;

-verrà mantenuta o realizzata una fascia di rispetto di 10 m dalla roggia presente a ovest del pioppeto (habitat 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion) e dagli habitat di interesse comunitario 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae), 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba; la fascia dovrà essere inerbita o con presenza di siepi arboreo-arbustive utilizzando essenze*

autoctone mesoigrofile salice/viburno). Vi sono consentiti percorsi per l'accesso al lotto. Il mantenimento della fascia inerbita può essere fatto solo attraverso operazioni di sfalcio o sfibratura, sono vietati la fertilizzazione ed il diserbo chimico. La fascia ha la funzione di ridurre l'eutrofizzazione e l'influenza degli erbicidi negli habitat di interesse comunitario.

Gli interventi richiesti possono essere eseguiti nel rispetto delle succitate modalità gestionali, oltre che delle norme previste dalle misure di conservazione approvate con Delibera n. 1149 del 25/07/2024, in particolare della misura REPA21.0 Divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecchanti su una fascia di rispetto di 15 metri attorno ai corsi d'acqua, agli stagni e alle torbiere. Non si rileva altresì perturbazione alle specie della flora, alterazione della qualità delle acque, dell'aria e dei suoli. Non si determina diminuzione delle popolazioni né si determinano interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e la funzionalità del sito. Sulla base di quanto premesso, è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sul sito Natura 2000. Si perviene alla conclusione che l'intervento non debba essere assoggettato alla valutazione d'incidenza appropriata";

Ritenuto di concordare e di fare proprie le citate valutazioni;

Decreta

1. L'intervento "impianto pioppeto che interessa il comune di Rivignano Teor sezione A, foglio 5, particelle 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53 e 54", presentato da Società Agricola Paravano s.s.a. di Paravano Loris & C., non determina un'incidenza significativa sul sito ZSC/ZPS IT3320026 "Risorgive dello Stella", tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.
2. L'intervento "impianto pioppeto che interessa il comune di Rivignano Teor sezione A, foglio 5, particelle 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53 e 54" non necessita di valutazione d'incidenza appropriata e, per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio, può essere eseguito.
3. Si ricorda il rispetto delle norme previste dalle misure di conservazione approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 1149 del 25/07/2024, in particolare della misura REPA21.0 - divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecchanti su una fascia di rispetto di 15 metri attorno ai corsi d'acqua, agli stagni e alle torbiere.

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi eventuali atti di assenso comunque denominati previsti da altre discipline di settore.

Il presente provvedimento è notificato al proponente e viene trasmesso al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Comune e alla Stazione forestale competente per il tramite dell'Ispettorato forestale, ai sensi dell'allegato A punto 10.7 della delibera di Giunta regionale n. 1183 del 05/08/2022.

Il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

- Fabrizio Fattor -

Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005